Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Servizio di accreditamento svizzero SAS

Non classificato

Regole del SAS per il riferimento all'accreditamento

Documento nº. 739.iw

INDICE DELLE TABELLE

1 Scopo ... 3
2 Definizione delle sigle di accreditamento ... 3
3 Regole ... 3
3.1 Raffigurazione delle sigle di accreditamento ... 3
3.2 Rapporti e certificati ... 4
3.3 Regole particolari ... 5
3.3.1 Materiale informativo e pubblicitario ... 5
3.3.2 Regole particolari per laboratori di taratura ... 5
3.3.3 Regole particolari per laboratori di prova ... 5
3.3.4 Regole particolari per organismi d’ispezione ... 5
3.3.5 Regole particolari per organismi di certificazione dei prodotti ... 6
3.3.6 Regole particolari per organismi che certificano sistemi di gestione ... 6
3.3.7 Regole particolari per organismi di certificazione del personale ... 6
3.3.8 Regole particolari per produttore di materiali di riferimento ... 6
4 I clienti degli organismi accreditati ... 6
5 Riconoscimento dei rapporti e certificati in virtù degli accordi multilaterali di EA, ILAC e IAF ... 6
6 Regole supplementari per l’utilizzo delle sigle di accreditamento di ILAC e IAF ... 7
7 Sospensione o revoca dell’accreditamento ... 7

1 Scopo

Le presenti regole si basano sugli articoli 16 e 36 dell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512), sull'allegato 4 di tale ordinanza e sulle prescrizioni postulate nel documento EA-3/01 dell'ente europeo European co-operation for Accreditation (EA). Esse disciplinano le modalità di riferimento all'accreditamento.

2 Definizione delle sigle di accreditamento

Le sigle di accreditamento sono definite nell'allegato 4 OAccD. Nelle sue relazioni commerciali l'organismo accreditato ottiene il diritto di utilizzare la sigla corrispondente al suo settore d'attività, come sancito dall'articolo 16 OAccD. Nell'utilizzarla, tuttavia, esso deve garantire che siano rispettate in qualsiasi momento le disposizioni della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11) e della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21).

L'organismo accreditato ottiene dal SAS la sigla che può utilizzare nell'ambito del suo accreditamento.

Oltre agli elementi di carattere generale, la sigla di accreditamento reca il numero di accreditamento attribuito all'organismo interessato. Ogni organismo di accreditamento ottiene quindi una sigla individuale.

Se al posto della sigla viene utilizzata un'indicazione testuale come riferimento all'accreditamento, tale indicazione deve recare il numero di accreditamento.

Questo numero è composto da 3 a 5 lettere, che designano il tipo di accreditamento, e da quattro cifre.

Esempi:

- STS nnnn (STS sta per Servizio di Prova in Svizzera mentre «nnnn» è il numero di accreditamento del tipo STS).
- SCESp nnnn (SCESp sta per Servizio di Certificazione dei Prodotti in Svizzera mentre nnnn è il numero di accreditamento del tipo SCESp).

3 Regole

3.1 Raffigurazione delle sigle di accreditamento

a) La grafica e le proporzioni della sigla di accreditamento non possono essere modificate e quest'ultima deve essere sempre raffigurata per intero. Principalmente non è quindi consentito coprire parti della sigla da altri elementi di design, la riflessione o la distorsione della sigla, la raffigurazione tridimensionale della sigla e l'applicazione di ombre alla sigla.

b) Le dimensioni della sigla di accreditamento possono essere scelte liberamente, purché la scritta rimanga leggibile.

In casi eccezionali, se per motivi di spazio la sigla deve essere rimpicciolita a tal punto che la scritta non risulta più leggibile, il numero di accreditamento di cui al punto 2 va riprodotto in modo completo e leggibile a destra o sotto la sigla. Tale numero deve figurare su una linea verticale o orizzontale, posizionata in modo centrato rispetto alla sigla. In un caso del genere la sigla e il numero di accreditamento devono essere riconoscibili come unità, ma non possono toccarsi:

STS 0000

STS 0000

Nel rettangolo risultante dalla combinazione di sigla e numero di accreditamento non possono essere inseriti altri contenuti:

STS 0000

STS 0000

c) La sigla di accreditamento deve sempre essere riprodotta per intero.

d) La sigla di accreditamento può essere utilizzata nelle sue varianti bianca o nera messe a disposizione. I colori non possono essere modificati.

e) Se la sigla di accreditamento viene riprodotta in combinazione con la sigla dell'organismo di valutazione della conformità, le dimensioni delle due sigle devono essere analoghe.

3.2 Rapporti e certificati

a) Le indicazioni minime che i rapporti e certificati devono contenere sono definite nelle rispettive norme di accreditamento. Se i rapporti e certificati sono emessi in virtù dell'accreditamento, essi devono contenere la relativa sigla.

b) In alternativa è possibile fare riferimento all'accreditamento in forma scritta, ad esempio mediante la seguente dicitura: «l'organismo è accreditato dal SAS con il numero STS». Anche in questo caso è obbligatoria l'indicazione del numero di accreditamento.

c) Le prestazioni che esulano dal campo d'applicazione dell'accreditamento devono essere chiaramente contraddistinte come tali se figurano in documenti (p. es. in rapporti, certificati, listini dei prezzi, moduli di richiesta) che fanno riferimento all'accreditamento. Questa distinzione deve essere posizionata vicino alla prestazione non accreditata in modo ben leggibile.

d) Nei rapporti e certificati che si basano esclusivamente su prestazioni non rientranti nel campo d'applicazione dell'accreditamento è vietato fare riferimento a quest'ultimo.

e) Ogni risultato o esito di altro tipo evinto da un subappaltatore operante su incarico dell'organismo accreditato deve essere contrassegnato in modo inequivocabile. Il riferimento all'accreditamento del committente deve essere ben leggibile per il cliente.

f) Un organismo di valutazione della conformità che dispone di diversi accreditamenti deve indicare chiaramente quali prestazioni sono fornite in virtù di quale accreditamento.

3.3 Regole particolari

a) Un eventuale riferimento al fatto che il SAS è firmatario di un accordo multilaterale di EA, ILAC e IAF deve essere concordato con il SAS caso per caso. Nella loro documentazione, tuttavia, gli organismi accreditati possono sempre rimandare al sito Internet del SAS (www.sas.admin.ch).

b) Se un organismo accreditato possiede diverse filiali, le sigle di accreditamento e i riferimenti testuali all'accreditamento possono essere utilizzati unicamente dalle filiali riportate nell'elenco degli accreditamenti.

c) L'utilizzo delle sigle di accreditamento o di altri riferimenti all'accreditamento non deve dare l'impressione che il SAS abbia approvato un determinato prodotto, servizio o procedimento né il contenuto di un rapporto, certificato o altro documento fornito dall'organismo accreditato.

3.3.1 Materiale informativo e pubblicitario

Sono ammessi, in via di principio, i riferimenti a un accreditamento, ad esempio attraverso la sigla corrispondente. Occorre tuttavia provvedere affinché nel materiale informativo le eventuali prestazioni non rientranti nel campo d'applicazione dell'accreditamento siano chiaramente contrassegnate come tali.

Le lettere di accompagnamento a rapporti e certificati che non comprendono prestazioni fornite in virtù dell'accreditamento devono recare un'indicazione ben leggibile che tali prestazioni non sono accreditate.

Prima di stampare del materiale informativo o pubblicitario potenzialmente critico, gli organismi accreditati possono consultare il SAS per informarsi su come raffigurare correttamente la sigla di accreditamento.

3.3.2 Regole particolari per laboratori di taratura

L'utilizzo della sigla di accreditamento sulle etichette di taratura è consentito se:

- vi figura in modo inequivocabile anche il nome del laboratorio di taratura;
- il laboratorio di taratura è chiaramente identificato;
- è indicata una data di taratura;
- viene fatto riferimento al certificato di taratura.

3.3.3 Regole particolari per laboratori di prova

Sui risultati emersi nell'ambito dell'accreditamento possono essere formulate opinioni e interpretazioni. Le informazioni che non si basano su tali risultati devono essere contrassegnate come tali.

3.3.4 Regole particolari per organismi d'ispezione

Gli organismi d'ispezione possono apportare la sigla di accreditamento sui prodotti e sulle installazioni ispezionate a condizione che vi siano indicate anche la data dell'ispezione e la sigla dell'organismo d'ispezione.

3.3.5 Regole particolari per organismi di certificazione dei prodotti

Gli organismi di certificazione dei prodotti possono apportare la sigla di accreditamento sui prodotti certificati a condizione che vi sia indicata anche la sigla dell’organismo di certificazione dei prodotti.

3.3.6 Regole particolari per organismi che certificano sistemi di gestione

Gli organismi accreditati per la certificazione di sistemi di gestione possono integrare la sigla di accreditamento nella loro sigla di certificazione a condizione che tali sigle contengano anche il logo dell’organismo di certificazione e che questi organismi dispongano di norme che limitano l’utilizzo di queste combinazioni di sigle ai certificati rilasciati in virtù dell’accreditamento.

Gli organismi per la certificazione di sistemi di gestione si sono inoltre dotati di regole volte a evitare che il riferimento alla certificazione possa dare l’impressione che tale certificazione si riferisca a singoli prodotti o servizi.

3.3.7 Regole particolari per organismi di certificazione del personale

Le persone che sono state certificate da un organismo di certificazione del personale non possono utilizzare la sigla di accreditamento. Possono tuttavia rimandare al loro status di persone certificate facendo riferimento al relativo certificato, il quale a sua volta può riferirsi all’accreditamento.

3.3.8 Regole particolari per produttore di materiali di riferimento

L'uso della sigla di accreditamento o del riferimento testuale all'accreditamento sulle etichette dei materiali di riferimento è consentito se contengono quanto segue:

- il nome e il numero di accreditamento del produttore accreditato dei materiali di riferimento;
- il nome del materiale e il codice di produzione (ad esempio, il numero di lotto);
- il riferimento al certificato o ai fogli informativi del materiale di riferimento.

4 I clienti degli organismi accreditati

Nella loro documentazione i clienti degli organismi accreditati non sono autorizzati a utilizzare le sigle di accreditamento né eventuali indicazioni testuali che fanno riferimento all’accreditamento.

5 Riconoscimento dei rapporti e certificati in virtù degli accordi multilaterali di EA, ILAC e IAF

Il riconoscimento dei rapporti e certificati da parte del SAS e degli organismi firmatari dei suddetti accordi è vincolato alla condizione che il riferimento all’accreditamento sia effettuato correttamente.

6 Regole supplementari per l’utilizzo delle sigle di accreditamento di ILAC e IAF

Per utilizzare contemporaneamente anche le sigle di ILAC (marchio MRA) e IAF (marchio MLA) occorre rispettare, oltre alle presenti regole, anche le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- ILAC R7 «Rules for the use of the ILAC MRA Mark» (per la sigla ILAC);
- IAF ML 2 «General Principles on Use of the IAF MLA Mark» (per la sigla IAF).

7 Sospensione o revoca dell’accreditamento

Se un accreditamento viene sospeso, revocato o non più rinnovato, l’organismo accreditato si impegna a non più riferirsi all’accreditamento né a utilizzare la sigla corrispondente a decorrere dal momento in cui la sospensione o revoca ha effetto.

Ogni certificato rilasciato da un organismo di certificazione facente riferimento all’accreditamento e non ancora scaduto deve essere ritirato senza indugio. Lo stesso dicasi per analogia per i materiali pubblicitari, le etichette e altri riferimenti applicati a prodotti.

* / * / * / * / *